



COMUNE DI
Nardodipace
Provincia di Vibo Valentia

SERVIZIO I AMMINISTRATIVO

AVVISO PUBBLICO

AVVISO PUBBLICO “FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI” – COMUNE di NARDODIPACE- APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER L’AVVIO DI NUOVE ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARTIGIANALI E AGRICOLE, OVVERO DI NUOVI CODICI ATECO

DPCM del 30 settembre 2021 - Modalità di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo comuni marginali, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 296 del 14 dicembre 2021

Approvato con Delibera di Giunta n.44

del 26/03/2024

Visto l'art. 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 secondo cui «Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne, il Fondo di cui all'art. 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è denominato «Fondo di sostegno ai comuni marginali.»;

Visto l'art. 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui «Il Fondo di cui al comma 196 è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023[...];

Visto l'art. 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui «Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 [...];

Visto l'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui «Il fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati[...];

VISTO il DPCM del 30 settembre 2021 - Modalità di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo comuni marginali, al fine di realizzare interventi di

sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 296 del 14 dicembre 2021 e, in particolare, l'Art. 2 – Finalità - che, al punto 2 così recita:

2. contributi sono concessi al fine di realizzare i seguenti interventi:

a) adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile del comune da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività;

b) concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;

c) concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di 5.000,00 euro a beneficiario.

Per le finalità di cui sopra i comuni svantaggiati sono altresì autorizzati alla concessione alle persone fisiche di immobili pubblici appartenenti al loro patrimonio disponibile in comodato d'uso gratuito, da adibire ad abitazione principale, nonché alla concessione in uso gratuito di locali appartenenti al patrimonio pubblico, al fine di esercitare forme di lavoro agile, con oneri di manutenzione a carico dei concessionari.

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 26/03/2024 esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “ FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI – COMUNE DI NARDODIPACE - DPCM 30 SETTEMBRE 2021 PUBBLICATO SULLA GURI N. 296 DEL 14.12.2021 – AVVISO PUBBLICO II ANNUALITÀ (2022)”.

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio I AMMINISTRATIVO n.19 del 08 aprile 2024, viene indetto il seguente Avviso Pubblico

ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITÀ DELL'AVVISO

1. Il presente Avviso è volto a favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico, a contrastare il fenomeno dello spopolamento e le carenze di attrattività dovute alla ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche

2. L'Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.

ARTICOLO 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA

Ai sensi del DPCM del 30/09/2021, il Comune di Nardodipace rientra tra i cd “comuni marginali” ed ha ricevuto un contributo per il triennio 2021-2023 di euro **152.655,00**, pari a euro **50.885,00** per ciascuna annualità.

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente Avviso è stato pari ad euro **50.885,00** a valere sulla quota della prima annualità. A seguito di economie maturate derivanti dalla mancata richiesta delle risorse di progetto da parte del territorio di Nardodipace per un importo pari ad euro **3.404,78**, l'importo messo a bando per l'annualità 2022 risulta essere pari ad euro **47.480,22**.

Si precisa a tal fine che, anche per l'annualità in corso, nel caso in cui dovessero registrarsi, richieste inferiori alle risorse disponibili, le risorse non utilizzate saranno destinate al finanziamento delle richieste previste per l'altra tipologia di intervento.

Qualora, infine, la somma complessiva delle agevolazioni richieste dalle imprese o dalle persone fisiche, dovesse superare il plafond di risorse finanziarie mobilitate, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di coesione sociale, le stesse verranno spalmate su tutte le istanze che saranno dichiarate ammissibili e, conseguentemente il contributo richiesto verrà ridotto proporzionalmente all'entità della somma richiesta dal soggetto partecipante.

ARTICOLO 3 - CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO

1. Le agevolazioni di cui al comma 1 dell'articolo 5 del presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108.

2. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l'inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 -articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.

3. Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.

4. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. I beneficiari del presente Avviso sono:

- a) le imprese regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese purché intraprendano una nuova attività commerciale, artigianale o agricola attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio comunale **dopo la pubblicazione del presente Avviso**;

- b) le persone fisiche che si impegnano ad avviare una nuova attività economica (commerciale, artigianale o agricola) nel territorio comunale;
- c) le persone fisiche che: A) hanno trasferito la propria residenza e dimora abituale in concomitanza o successivamente all'approvazione del DPCM del 30/09/2021; B) trasferiranno la propria residenza e dimora abituale dopo la pubblicazione del presente Avviso Pubblico e comunque entro e non oltre il 24/04/2024 titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario. Tale contributo sarà vincolato al mantenimento della residenza e domicilio abituale per non meno di anni 5 (cinque) dalla dichiarazione di residenza nel comune di Nardodipace. Il beneficio è destinato ai nuclei familiari - anche monopersonali - e non a ciascuno dei singoli componenti il nucleo stesso.

Con “**nuove attività economiche**” si intendono:

- 1. Le attività costituite dopo la pubblicazione del presente Avviso;
- 2. Le imprese che al momento della presentazione della domanda siano regolarmente costituite e iscritte al Registro delle Imprese che intraprendono una nuova attività economica dopo la pubblicazione del presente Avviso.
- 3. L'attivazione di nuovi e ulteriori codici ATECO effettuata da imprese già operanti nel comune di Nardodipace.

Possono beneficiare delle risorse anche le attività già esistenti che avviino una **nuova attività economica** nel territorio comunale attraverso una nuova e apposita unità produttiva.

2. I finanziamenti di cui alle lett. a) e b), comma 1, del presente articolo **NON POSSONO** essere erogati
- alle attività economiche già costituite sul territorio di cui all'Allegato B del DPCM 30 settembre 2021 che si limitino semplicemente a trasferire la propria sede nel medesimo territorio comunale
 - alle imprese che sono in stato di liquidazione fallimento o sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo;
 - alle imprese non in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e tributi comunali.

ARTICOLO 5 – SPESE AMMISSIBILI

Fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissibilità fissati dal regolamento nazionale sull'ammissibilità delle spese, D.P.R. n. 22 del 5 Febbraio 2018, per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo con il presente Avviso Pubblico, definiti in osservanza al Reg. 1303/2013, le spese ammissibili (anche eventualmente già sostenute dalla data di pubblicazione del presente DPCM **30 SETTEMBRE 2021**) sono quelle di seguito specificate:

- 1. Per i beneficiari di cui alle lettere a) e b), comma 2 dell'articolo 4, le spese ammissibili oggetto di rendicontazione sono quelle di seguito specificate:
 - a) **MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE**, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività gestionale del proponente ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni, strettamente necessari al ciclo produttivo; strumentazione tecnologica; macchinari

e attrezzature volti ad effettuare interventi di igienizzazione e sanificazione degli ambienti di lavoro e quelli relativi all'introduzione di nuovi metodi di organizzazione del lavoro nei luoghi di produzione e/o nelle relazioni esterne, tesi a ridurre l'impatto del Covid-19.

Il ciclo produttivo è da intendersi nella più ampia accezione, non limitata alla fase della produzione tout court ma inerente anche le fasi a monte e a valle della stessa.

- b) OPERE MURARIE ED IMPIANTISTICHE, strettamente necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari acquisiti e dei nuovi impianti produttivi, nonché le opere edili e impiantistiche connesse all'introduzione di nuove modalità di organizzazione del lavoro (anche in smart working) e/o atte a garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale nei luoghi di lavoro e nei luoghi di produzione e/o nelle relazioni esterne volti a ridurre l'impatto del Covid-19.
- c) PROGRAMMI INFORMATICI, commisurati alle esigenze produttive e gestionali del proponente;
- d) SERVIZI DI CONSULENZA ed equipollenti utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto di investimento. I servizi di consulenza devono necessariamente essere acquisiti da fonti esterne. Tali spese sono ammesse nel limite del 20% dell'investimento ammissibile dell'intero progetto;
- e) POLIZZE ASSICURATIVE ammesse nel limite del 10% dell'investimento ammissibile dell'intero progetto.

Sono in ogni caso escluse:

- a) le spese per l'acquisto di beni materiali, beni immateriali di proprietà di amministratori o soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi e parenti entro il secondo grado;
- b) gli investimenti realizzati tramite locazione finanziaria e acquisto con patto di riservato dominio a norma dell'art. 1523 del Codice Civile;
 - a) i lavori in economia;
 - b) l'acquisizione di azioni o quote di un'impresa;
 - c) gli interessi passivi;
 - d) l'avviamento;
- e) imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal destinatario finale. Nel caso in cui il destinatario finale operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito del Progetto (indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata), i costi che gli competono vanno indicati al netto dell'IVA; diversamente, se l'IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell'IVA. Pertanto, l'IVA pagata recuperabile non è ammissibile;
- f) le spese relative ad un bene rispetto al quale il destinatario finale abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario;
- g) beni acquistati con permuta e contributi in natura;
- h) mezzi targati.

Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controllo in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti destinatari, tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente attraverso mezzi idonei a garantire il principio della tracciabilità della spesa. Non sono ammessi pagamenti in contanti.

ARTICOLO 6 – DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto, a fronte di un budget di spesa composto dalle spese ritenute ammissibili il cui valore sarà determinato sulla base del numero di istanze ritenute ammissibili e ripesato, poi, in misura percentuale sull'investimento da realizzare*.

Non è prevista una soglia minima di investimento per avere accesso al contributo.

1. L'importo dei fondi messi a disposizione, di cui all'art. 4 del presente Avviso è così ripartito:

- euro 40.000,00 per l'ambito di intervento lettera a) e b);
- euro 7.480,22. per l'ambito di intervento lettera c);

**Esempio di modalità di assegnazione delle risorse*

- Numero totale delle domande presentate:

- ✓ n. 2 partecipanti – Art.4 lett.a) e b)
- ✓ n.1 partecipante – Art.4 lett.c)

| | | |
|---|-----------------------|----------------------|
| DISPONIBILITA' FINANZIARIA TOTALE | 47.480,22 euro | |
| BUDGET DA ASSEGNARE punto a) e b) | 40.000,00 euro | PESO IN % (*) |
| Contributo richiesto da IMPRESA 1 | 40.000,00 euro | 57,14% |
| Contributo richiesto da IMPRESA 2 | 30.000,00 euro | 42,86% |
| TOTALE | 70.000,00 euro | 100,00 % |
| BUDGET RICHIESTO DA ASSEGNARE punto c) | 7.480,22 euro | PESO IN % |
| Contributo richiesto da persona fisica | 5.000,00 euro | 100 % del budget |
| | 5.000,00 euro | 100% |
| ECONOMIA GENERATA | 2.480,22 euro | |
| NUOVO BUDGET DA ASSEGNARE punto a) e b) comprensivo dell'economia maturata | 42.480,22 euro | |
| Contributo da assegnare a Impresa 1 | 24.273,20 euro | 57,14% |

| | | |
|--|-----------------------|-----------------|
| Contributo da assegnare a Impresa 2 | 18.207,02 euro | 42,86% |
| TOTALE DA ASSEGNARE | 42.480,22 euro | 100,00 % |

2. Eventuali economie in fase di rendicontazione verranno ripartite proporzionalmente agli aventi diritto garantendo il pieno utilizzo delle somme a disposizione.
3. Verrà corrisposto un acconto pari a 40 % dell'importo concesso. Il saldo in sede di presentazione di rendicontazione e chiusura del progetto.
4. Termine ultimo di rendicontazione: **24/06/2024** (salvo proroghe)

ARTICOLO 7 – CUMULO

Per le misure temporanee di aiuto di cui al presente Avviso, è prevista la possibilità di cumulo con i regimi di aiuto previsti dal *Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19*, e ss.mm.ii., conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche dello stesso.

ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Per la concessione del contributo a fondo perduto i soggetti interessati presentano una istanza al Comune con l'indicazione del possesso dei requisiti definiti all'Artic. 4, secondo il format Allegato A (articolo 4, comma 1, lett. a) o b).
2. L'istanza può essere inviata alternativamente:
 - a mezzo pec all'indirizzo amministrativo.comune.nardodipace@asmepec.it
 - tramite Raccomandata AR all'indirizzo Comune di Nardodipace- Piazza Municipio, 89824 – Nardodipace (VV) e dovrà pervenire entro e non oltre le **ore 12:00 del 24/04/2024.**

Altre modalità di invio comportano l'esclusione della candidatura.

4. A pena di nullità, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società.
5. Pena l'esclusione, la domanda, redatta in conformità all'**Allegato A** dovrà essere corredata da un documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'impresa e codice fiscale, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;

La richiesta di contributo dovrà contenere il progetto d'investimento con relativo quadro economico per l'ambito di intervento per il quale è richiesto il contributo; è sufficiente presentare un elenco di spese ammissibili da sostenere.

6. Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie e comporteranno la perdita dei benefici eventualmente acquisiti sulla base delle stesse.

7. È ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.

ARTICOLO 9 –VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

1. La Commissione di valutazione appositamente nominata procede alla verifica dei seguenti requisiti di ricevibilità formale dell'istanza:

- presentazione entro i termini di scadenza di cui all'articolo 8 comma 2;
- presenza della domanda, redatta in conformità all' Allegato A (articolo 4, comma 1, lett. a) o b);
- presenza del documento di identità in corso di validità del richiedente e del codice fiscale.

Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del responsabile del procedimento. Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune assegna un termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni.

2. Al termine della ricevibilità e della successiva ammissibilità delle istanze, la Commissione di valutazione procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo e delle irricevibili/inammissibili;

La conclusione dell'attività istruttoria e della valutazione di merito deve avvenire entro il termine di 30 giorni dal suo avvio, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle domande pervenute.

ARTICOLO 10 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL'ISTRUTTORIA

1. Il Responsabile del Procedimento, ricevuti gli esiti definitivi sulla valutazione delle domande di ammissione da parte della Commissione di valutazione, con appositi provvedimenti approva l'elenco delle domande:

- ammissibili a contributo;
- irricevibili/inammissibili con indicazione delle motivazioni per le quali le domande non sono da considerare irricevibili/ammissibili.

2. I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno pubblicati sul sito del Comune.

3. La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

4. Ai soggetti proponenti le istanze ammesse a finanziamento è data comunicazione scritta, tramite PEC/RACCOMANDATA dell'ammontare dell'importo del contributo riconosciuto, previa interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), istituito ai sensi dell'articolo 52 della L. n.234/2012 ed adeguato ai sensi dell'art. 69 del D. L. 19 maggio 2020 n. 34.

5. A ciascun intervento sarà assegnato un “Codice unico di progetto” (CUP), che sarà comunicato al beneficiario dal Comune. Tale codice (CUP) deve essere **necessariamente** riportato sui mezzi di pagamento effettuati (bonifici).

ARTICOLO 11 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

✓ TIPOLOGIA DI INTERVENTO “a/b”

A seguito della pubblicazione degli elenchi di cui all’art. 10, il destinatario finale provvederà, entro 15 giorni, all’accettazione dell’aiuto e alla dimostrazione, ove necessario, dell’avvio dell’attività economica.

✓ TIPOLOGIA DI INTERVENTO “c”

In un’unica soluzione all’atto del cambio della residenza.

La residenza dovrà essere mantenuta per un periodo non inferiore a 5 anni, pena la decadenza del contributo e l’avvio del procedimento per il recupero delle somme concesse.

La mancata accettazione effettuata per iscritto con invio di raccomandata A/R o sulla pec dell’ente all’indirizzo: amministrativo.comune.nardodipace@asmepec.it entro i suddetti termini determina la mancata inclusione nella graduatoria definitiva.

Ricevuta l’accettazione dell’aiuto da parte del destinatario finale, il Soggetto Gestore procederà ad espletare gli obblighi inerenti il Registro Nazionale degli Aiuti e provvederà alla pubblicazione dell’atto di concessione definitivo (**graduatoria definitiva**).

La data di concessione dell’aiuto, anche per le finalità di cui al Reg.UE 1407/2013, corrisponde alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva. Da tale data decorrono i termini per la realizzazione del progetto.

La liquidazione del contributo sarà effettuata mediante accredito sull’IBAN del conto corrente bancario o postale dichiarato in sede di domanda dal beneficiario in due tranches:

- il 60% del contributo a titolo di anticipazione;
- il 40% del contributo a titolo di saldo a fronte della dimostrazione di aver speso il 100% dell’anticipo ricevuto.

Il modulo di richiesta, che sarà fornito dall'Amministrazione, deve essere corredato della seguente documentazione:

Quota Anticipazione:

- Modello di richiesta anticipazione nella misura del 60% della spesa considerata ammissibile;
- Polizza fidejussoria pari al contributo assegnato (che sarà fornita ai beneficiari all'atto di invio di comunicazione di adesione).

Quota Saldo:

- Modello di richiesta saldo;
- Elenco riepilogativo dei titoli di spesa;
- Copia dei documenti giustificativi relativi ai pagamenti effettuati pari all'importo dell'anticipazione ricevuta;
- Copia degli estratti conto bancari/postali con evidenziati i relativi movimenti;

I beneficiari dovranno presentare, **entro 60 giorni dall'erogazione del saldo, pena la decadenza del contributo**, tutta la documentazione comprovante i pagamenti relativi alla quota di saldo.

Tutte le fatture e i documenti contabili dovranno essere intestati all'impresa richiedente il contributo.

Tutte le fatture dovranno essere quietanzate con pagamenti tracciabili e diretti da cedente a cessionario **(nel caso di fattura quietanzata parzialmente sarà considerato solo l'importo quietanzato e non quello dell'intera fattura).**

Non sono ammessi pagamenti in contanti e ogni singolo pagamento dovrà fare esplicito riferimento alla relativa fattura e al cedente.

I Beneficiari hanno l'obbligo di ultimare il progetto d'investimento entro i termini previsti. Per provati motivi, l'Amministrazione comunale, valutato lo stato di realizzazione del progetto d'investimento agevolato, può concedere una proroga fino ad un massimo di 30 giorni, previa istanza motivata dei Beneficiari, da presentarsi prima della scadenza del termine previsto, pena la non ammissibilità dell'istanza stessa, una sola volta nel corso del progetto.

Ad ogni modo, considerato che il Comune, ha l'obbligo di rendicontare le somme assegnate entro il 30 giugno 2024, le iniziative ammissibili a finanziamento dovranno essere ultimate e rendicontate entro il 31 maggio 2024.

L'aiuto è concesso in conto capitale. Lo stesso è accreditato su apposito C/C indicato da ciascun beneficiario il quale si impegna ad adottare un sistema di contabilità separata ovvero di codificazione contabile adeguata per le spese relative alle operazioni rimborsate sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 125, par. 4 lettera b) del Reg. (UE) n.1303/2013. Le richieste di erogazione del contributo devono essere predisposte utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 12 – GESTIONE DELL'INTERVENTO

La gestione del presente intervento avverrà ad opera del Responsabile del Servizio I- Amministrativo nella persona della Dott.ssa Jlenia Tucci.

ARTICOLO 13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

1. Il Responsabile del procedimento è stato individuato nella persona della Dott.ssa Jlenia Tucci

2. Il presente Avviso ed i relativi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune.

3. Ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste tramite invio all'indirizzo mail: amministrativo.comune.nardodipace@asmepec.it oppure telefonando al n. 0963/313100

ARTICOLO 14 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Nardodipace che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.

ARTICOLO 15 – OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO

1. Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:

- a) archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
- b) fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento di cui al presente avviso;
- c) presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;
- d) rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo di cui al successivo Articolo 15;
- e) comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;
- f) rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione;

ARTICOLO 16 – CONTROLLI E MONITORAGGIO

Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica a campione da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione competente.

ARTICOLO 17 - REVOCHE

1. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco, o non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca d'ufficio del contributo.

2. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni.

3. Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

ARTICOLO 18 – INFORMAZIONI PER LE PROCEDURE DI ACCESSO

In osservanza dell'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto segue:

- il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;
- gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso il Comune di Nardodipace (VV).

ARTICOLO 19-TUTELA DELLA PRIVACY

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 e nel GDPR Reg. UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla procedura di manifestazione di interesse in essere.

Le imprese beneficiarie, nel presentare la domanda di contributo accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi e dell'importo del contributo concesso ai sensi degli artt.26 e 27 del D.lgs. 33/2013 e smi in materia di trasparenza.

Il titolare del trattamento è il Comune di Nardodipace.

ARTICOLO 20-DISPOSIZIONI FINALI

1. L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.

2. Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Nardodipace.

ARTICOLO 21-ALLEGATI

Allegato A1) – Domanda di partecipazione IMPRESE

Allegato A2) – Domanda di partecipazione PRIVATI

Allegato B) – Piano Economico della proposta progettuale

Allegato C) – Dichiarazione De Minimis

Allegato D) – Domanda di erogazione a titolo di anticipazione/saldo

